

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
PATRIZIA BRUGNOLI e CARLO BRUGNOLI
Piazza dei Re di Roma n. 3
00183 ROMA

Repertorio n. 22881

Raccolta n. 11068

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Registrato a Roma 5

REPUBBLICA ITALIANA

il 14 febbraio 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di febbraio.

N. 1958 Serie 1T

(8 febbraio 2018)

In Montalto di Castro, alla Via Aurelia Tarquinia n. 18, alle
ore dodici e trenta.

Avanti a me Dottoressa Patrizia Brugnoli Notaio in Roma, con
studio in Piazza dei Re di Roma n. 3, iscritto nel Ruolo dei
Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
sono presenti i Signori:

- FALASCHI Alessandro nato a Montalto di Castro (VT) il 21
luglio 1965, domiciliato per la carica ove appresso, il quale
interviene al presente atto quale Amministratore Unico e le-
gale rappresentante della società di diritto italiano "FARMA-
CIA COMUNALE DI MONTALTO DI CASTRO - SERVIZI ALLA PERSONA
S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE", con sede legale in Montalto
di Castro (VT) Via del Palombaro senza civico, capitale so-
ciale euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) interamen-
te versato, numero di iscrizione presso la Camera di Commer-
cio Industria Artigianato e Agricoltura di Viterbo e codice
fiscale 01853350567, R.E.A. n. VT-133760, a quanto infra au-
torizzato con delibera dell'assemblea dei soci di cui al ver-
bale a mio rogito in data 27 ottobre 2017, repertorio n.
22698, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data

30 ottobre 2017 al n. 14742 Serie 1T,

- FIORDOMI Alessandro nato a Capodimonte (VT) il 21 febbraio 1978, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto quale Liquidatore e legale rappresentante della società di diritto italiano "MASTARNA S.r.l." in liquidazione, con sede legale in Montalto di Castro (VT) Via della Volta Buia n. 4, capitale sociale euro 258.200,00 (duecentocinquantottomiladuecento virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Viterbo e codice fiscale 01497170561, R.E.A. n. VT-90223, a quanto autorizzato con delibera dell'assemblea dei soci di cui al verbale a mio rogito in data 27 ottobre 2017, repertorio n.22697, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 30 ottobre 2017 al n. 14740 Serie 1T.

I componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo,

PREMETTONO

- che le suddette società "FARMACIA COMUNALE DI MONTALTO DI CASTRO - SERVIZI ALLA PERSONA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE" e "MASTARNA S.r.l." nelle rispettive assemblee tenutesi in data 27 ottobre 2017, hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione della società "MASTARNA S.r.l." in liquidazione nella società "FARMACIA COMUNALE DI MONTALTO DI CASTRO - SERVIZI ALLA PERSONA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE" con ca-

pitale sociale di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), ai sensi dell'art. 2501 c.c. approvando il relativo progetto di fusione depositato ed iscritto ai sensi di legge;

- che la deliberazione della società "FARMACIA COMUNALE DI MONTALTO DI CASTRO - SERVIZI ALLA PERSONA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE" di cui al citato atto a mio rogito in data in data 27 ottobre 2017, repertorio n. 22698, è stata iscritta al Registro delle Imprese di Viterbo in data 13 novembre 2017;
- che la deliberazione della società "MASTARNA S.r.l." di cui al citato atto a mio rogito in data 27 ottobre 2017, repertorio n.22697, è stata depositata al Registro delle Imprese di Viterbo in data 2 novembre 2017;
- che la fusione può essere attuata sulla base di quanto previsto nel progetto di fusione, in quanto non è stata presentata alcuna opposizione nei termini di cui all'art. 2503 c.c., ridotti alla metà ai sensi dell'art. 2505-quater c.c.;
- che la fusione per incorporazione avviene tra due società possedute interamente dallo stesso socio nelle medesime porzioni e con gli stessi diritti e quindi è stato possibile applicare per analogia tutte le semplificazioni procedurali previste dall'art. 2505 del cod. civ., stante l'assenza (o la determinabilità secondo criteri meramente aritmetici) del rapporto di cambio e l'inutilità delle valutazioni patrimoniali finalizzate alla determinazione della sua congruità e degli altri elementi previsti nel procedimento ordinario;

- che essendo applicabile quindi la disciplina dell'art. 2505 del Codice Civile, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4), 5) e 2501-quinquies e 2501 sexies C.C.;

TUTTO CIO' PREMESSO

e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto i comparenti, volendo addivenire alla effettiva fusione delle due società nei modi e nelle forme di cui alle citate delibere di fusione, nelle loro precisate qualità, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1) Le società "FARMACIA COMUNALE DI MONTALTO DI CASTRO - SERVIZI ALLA PERSONA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE" e "MASTARNA S.r.l.", come sopra rappresentante, si dichiarano fuse mediante incorporazione della Società "MASTARNA S.r.l." nella società "FARMACIA COMUNALE DI MONTALTO DI CASTRO - SERVIZI ALLA PERSONA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE" in esecuzione delle rispettive citate delibere di fusione a mio rogito in data 27 ottobre 2017 numeri 22698 e 22697 di repertorio. Tale fusione avviene senza determinazione di rapporto di cambio in quanto le società partecipanti alla fusione sono partecipate direttamente e nella stessa misura dall'unico socio. Il capitale della società incorporante "FARMACIA COMUNALE DI MONTALTO DI CASTRO - SERVIZI ALLA PERSONA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE" di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) rimane immutato anche con riferimento alla partecipazione so-

05

ciale.

a-

A seguito della fusione viene approvato un nuovo testo di

e

statuto della società incorporante che subisce le seguenti

modifiche:

te

- la società incorporante " FARMACIA COMUNALE DI MONTALTO DI
CASTRO - SERVIZI ALLA PERSONA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE"

ne

assume la nuova denominazione "MONTALTO MULTISERVIZI S.r.L."

e

società unipersonale;

o

- viene integrato dell'oggetto sociale con le attività finora
svolte dalla società incorporata "MASTARNA S.r.l.",

-

- vengono recepite le disposizioni normative emanate in mate-

e

ria di società "in house" previste dal Decreto Legislativo

o

175/2016 (cd. Decreto Madia),

"

il tutto come risulta dalla statuto che si allega al presente

-

atto sotto la lettera "A".

-

ARTICOLO 2) Conseguentemente la società incorporante, "FARMA-

-

CIA COMUNALE DI MONTALTO DI CASTRO - SERVIZI ALLA PERSONA

S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE", nella nuova denominazione

"MONTALTO MULTISERVIZI S.r.l." società unipersonale, subin-

gredisce di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e

passivo della società incorporata ed in tutte le sue ragioni,

azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passi-

vità di qualsiasi natura.

Agli effetti contabili e fiscali le operazioni della società

incorporata verranno imputati al bilancio della società in-

corporante a decorrere dal 1° gennaio 2018.

ARTICOLO 3) Ogni persona, Ente ed ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto autorizzato, senza necessità di ulteriori atti o concorsi e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare alla incorporante tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alla incorporata.

ARTICOLO 4) A seguito della fusione come sopra deliberata cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali della società incorporata.

ARTICOLO 5) La società incorporata autorizza irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva forma, la società incorporante a compiere in ogni tempo, e senza necessità di alcun intervento della detta società incorporata qualunque atto, pratica, formalità necessaria ed opportuna allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della società incorporata e subingredita di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo di quest'ultima.

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della società incorporante.

I componenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto dattilo-

scritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano

in due fogli di cui occupa sei pagine e quanto fin qui della

presente e l'ho letto ai componenti che lo approvano. Viene

sottoscritto alle ore dodici e cinquanta.

Firmato: Alessandro Falaschi

Alessandro Fiordomi

Patrizia Brugnoli.

"MONTALTO MULTISERVIZI S.r.l."

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata


Art. 1 (Denominazione)

1. È costituita, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, una società a responsabilità limitata denominata: "MONTALTO MULTISERVIZI S.r.l.", società unipersonale, a partecipazione pubblica totalitaria, retta nella forma della società "in house providing", ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016.

2. Possono far parte del capitale sociale esclusivamente Enti Pubblici, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Art. 2 (Oggetto)

1. La Società è attiva nell'alveo di servizi di interesse generale, costituzionalmente garantiti, volti alla soddisfazione dei bisogni della collettività del contesto comunale di riferimento nonché nei servizi strumentali all'Amministrazione socio unico.



2. La società ha per oggetto la gestione della farmacia in

località "Marina", di cui è titolare il comune di Montalto di

Castro, in particolare nell'ambito di cui sopra, la società

si propone di svolgere l'attività di:

a) la preparazione e vendita al dettaglio di medicinali, spe-

cialità, prodotti e/o articoli farmaceutici e prodotti ad u-

so umano e veterinario; e/o articoli parafarmaceutici in ge-

nere;

b) il commercio di sostanze e prodotti chimici: per l'infan-

zia, gli anziani, gli ammalati, strumenti ed igienico-sanita-

ri, di articoli sanitari, di articoli per la puericoltura e

per l'infanzia, articoli di profumeria e cosmesi, di articoli

per la cura, l'igiene e la bellezza delle persone, apparec-

chi e protesi ortopedici, ottica e occhiali, apparecchi acu-

stici, prodotti per l'enologia, liquori spiriti ed essenze,

articoli di abbigliamento per neonati, calzature fisiologi-

che, ortopediche e correttive, alimenti vitaminici e dieteti-

ci per animali, articoli e/o prodotti aventi comunque atti-

venza con quelli sopra specificati;

c) la vendita al dettaglio di articoli e prodotti per gli a-

limentazione umana e alimenti dietetici;

d) la produzione e la vendita di prodotti magistrali, galeni-

ci, cosmetici ed erboristici;

e) il noleggio di apparecchi sanitari in genere;

f) il servizio di accesso al C.U.P. con relativo pagamento

in della prestazione prenotata e ritiro del relativo referto;

di g) il servizio di consegna dei medicinali a domicilio: previo

età ritiro delle prescrizioni mediche in favore di persone che si

trovano in situazioni di difficoltà;

pe- h) le prestazioni sanitarie di "primo livello" (o prima i-

u- stanza) e di "secondo livello" che potranno essere erogate,

ge- in linea con la vigente normativa, da professionisti (infer-

mieri e fisioterapisti) iscritti nei rispettivi Albi Profes-

an- sionali, previa instaurazione di idoneo rapporto di lavoro

ca- con la società, anche su prescrizione dei medici di base o

e dei pediatri di libera scelta.

oli 3. La società ha inoltre per oggetto:

ec- a) il servizio di trasporto scolastico per la collettività di

cu- riferimento;

ze, b) la progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi,

gi- sistemi viari e servizi di supporto alla mobilità della col-

ti- lettività di riferimento;

ci- c) la manutenzione degli edifici comunali di interesse stori-

co;

a- d) l'attività di supporto logistico ed operativo all'Ammini-

strazione nell'organizzazione e nella realizzazione di eventi

ri- e manifestazioni culturali e turistici sul territorio comuna-

le.

4. La Società deve assicurare che oltre l'ottanta per cento

nto (80%) del proprio fatturato sia prodotto nello svolgimento

	dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti	gen
	pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al sud-	
	detto limite di fatturato sia consentita solo a condizione	1.
	che la stessa permetta di conseguire economie di scala o al-	205
	tri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività prin-	
	cipale della società in conformità all'articolo 16 del Decre-	
	to Legislativo n. 175/2016 e successive modifiche e integra-	
	zioni.	1.
	5. La Società, potrà altresì compiere tutte le operazioni mo-	vi
	biliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie	24
	ritenute necessarie o utili per il raggiungimento, in condi-	
	zione di efficienza, efficacia ed economicità, dell'oggetto	1.
	sociale, purché svolte in misura non prevalente all'esercizio	pr
	diretto dell'attività sociale e in maniera strumentale al suo	fa
	perseguimento, comunque in misura inferiore al 5% (cinque-	2.
	cento) del proprio valore della produzione. È escluso il ri-	au
	lascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di ter-	pr
	zi.	fa
	6. La società nell'acquisto di beni, servizi e forniture è	3.
	soggetta al rispetto del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Co-	sc
	dice dei Contratti e delle Concessioni).	st
	Art. 3 (Sede)	d
	1. La Società ha sede in Montalto di Castro (VT).	l
	2. Potranno essere istituite o soppresse, nei modi di legge,	e
	altre sedi, rappresentanze, filiali, succursali, uffici ed a-	c

genzie solo su autorizzazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4 (Durata)

1. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

Capitale sociale, quote, finanziamenti

Art. 5 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è pari ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.

Art. 6 (Trasferimento delle quote e diritto di prelazione)

1. In caso di trasferimento delle quote nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione è fatto salvo il diritto di prelazione spettante ai soci.

2. Il Socio che intenda cedere le proprie quote, in caso di aumento del capitale sociale, fermo restando le condizioni previste nei precedenti articoli del presente statuto, dovrà farne offerta in prelazione agli altri soci.

3. Il trasferimento o l'acquisizione delle quote è consentito solo a favore di enti pubblici e senza possibilità di trasferimento delle quote a soggetti terzi privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Art. 7 (Finanziamenti)

1. Per il fabbisogno finanziario della società il socio unico, o i soci, ove esistenti, potranno provvedere, nel rispetto delle leggi in materia, tramite finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi con obbligo di restituzione o versamenti a fondo perduto o in conto futuro aumento di capitale nel rispetto delle norme finanziarie di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo 175/2016.

TITOLO III

Organi della società

Art. 8 (Organi)

1. Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore Unico;
- Sindaco Unico.

Art. 9 (L'Assemblea)

1. L'Assemblea si costituisce e delibera con la maggioranza di legge e di statuto.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte in conformità con le previsioni di legge e di statuto applicabili, sono vincolanti, e ove esistano più soci, ancorché questi siano assenti o dissenzienti.

3. Ad essa sono riservate le materie indicate dallo presente statuto e in mancanza dalla legge.

4. L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo e

su semplice richiesta del socio Comune di Montalto di Castro,
dall'Ufficio controllo analogo e nei casi previsti dalla legge.

Art. 10 (Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea viene convocata presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione dell'amministratore unico e comunque nell'ambito territoriale del comune di Montalto di Castro.

2. L'Assemblea deve essere convocata, almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea potrà essere convocata entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata mediante raccomandata o posta elettronica certificata da inviarsi, a tutti i soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante come per legge, nonché l'amministratore unico e al sindaco unico.

3. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e potrà contenere la data dell'eventuale seconda convocazione purché non nello stesso giorno.

4. L'Assemblea è comunque validamente costituita, anche in difetto di formalità di convocazione, qualora vi sia rappre-

sentato l'intero capitale sociale e sia presente l'Amministratore unico ed il Sindaco unico.

Art. 11 (Funzionamento dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico e, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea.

Art. 12 (Deliberazioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea delibera a norma di legge e le decisioni prese devono essere scritte a verbale, sottoscritto da colui che ha presieduto l'adunanza, nonché dal segretario.

2. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea a mezzo di un proprio rappresentante appositamente delegato, anche non socio in conformità di legge.

3. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre ogni qual volta il Presidente lo riterrà opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

4. Le deliberazioni vengono prese a votazione palese.

Art. 13 (Compiti del socio)

1. Sono riservate alla competenza del socio:

a) l'approvazione del Bilancio di previsione triennale o Budget e relativi documenti di programmazione: relazione programmatica triennale, piano degli investimenti, piano di svi-

ni- lупpo, piani industriali, piano economico finanziario, piano
occupazionale e determinazione di obiettivi specifici annuali
e pluriennali funzionali alla riduzione dei costi di funzio-
in namento della società in particolare prevedendo il conteni-
mento degli oneri contrattuali e delle assunzioni del perso-
che nale nel rispetto delle norme di finanza pubblica, piano del-
la le alienazioni, acquisti e impegni di spesa di importo da de-
ve- terminare in sede assembleare;
b) l'approvazione del regolamento per il reclutamento del
personale dipendente nel rispetto della normativa nazionale e
ese comunitaria e dei principi di imparzialità, trasparenza, pub-
ha blicità l'articolo 35, comma 3, del Decreto Legislativo n.
165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
di c) l'approvazione dei regolamenti interni, del codice etico,
non dello schema di contratto di servizio la carta dei servizi e
piano degli indicatori qualitativi e quantitativi dei servizi
lta da erogare all'utenza;
lea d) l'approvazione del Bilancio, previa verifica, dei risulta-
ti raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al punto a) e
eventuali distribuzione degli utili, e relazione sul governo
societario ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del Decreto Le-
gislativo 175/2016;
ud- e) la nomina e revoca dell'organo amministrativo e determina-
ro- zione del relativo compenso;
vi- f) la nomina e revoca del sindaco o dei revisori legali dei

	conti e determinazione del relativo compenso;	2.
	g) le modificazioni dello statuto ed in particolare la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale	rabi
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica-	del
	zione dei diritti dei soci, trasformazione della società,	Min
	trasferimento della sede sociale all'estero e revoca dello	lo
	stato di liquidazione;	sta
	h) l'approvazione dell'Organigramma e della Macrostruttura a-	sla
	ziendale e eventuali modifiche ed integrazioni;	zio
	i) nomina del direttore generale;	201
	m) gli atti di straordinaria amministrazione.	sto
	2. In applicazione l'articolo 2468, terzo comma, del codice	3.
	civile, il socio si riserva particolari diritti tra cui i po-	pr
	teri di controllo, di ingerenza e di condizionamento sugli	Le
	Organi sociali e sugli atti fondamentali della vita societa-	do
	ria riguardante gli aspetti economici, patrimoniali e finan-	in
	ziari della qualità dei servizi e della gestione.	e/
	Art. 14 (Amministrazione)	po
	1. La società è amministrata da un Amministratore Unico.	ne
	2. L'Amministratore Unico dura in carica per un periodo di	mi
	tre esercizi o fino a revoca e può essere rieleggibile una	4.
	sola volta. Oltre che nei casi previsti dalla legge l'Ammini-	po
	stratore è revocato dal socio, previa delibera assembleare,	de
	nel caso in cui la società per due anni consecutivi abbia	c.
	realizzato una perdita d'esercizio o un risultato negativo.	5.
		s

2. L'Amministratore Unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modifiche e integrazioni, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e successive modifiche e integrazioni.

3. All'Amministratore nominato si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, comma 12 e comma 15 del Decreto Legislativo 175/2016. Esso è scelto tra coloro che, risultando eleggibili alla carica ai sensi delle previsioni normative in materia e non trovandosi in situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità con la Società o con il Socio siano in possesso di una specifica competenza tecnica professionale nel settore di attività della società o di una competenza amministrativa, per studi o esperienze professionali.

4. L'Amministratore Unico deve adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

5. L'Amministratore Unico è soggetto ad azioni civili di responsabilità prevista dalla normativa civilistica oltre che

responsabilità di tipo amministrativo contabile.

6. L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Art. 15 (Poteri dell'Amministratore Unico)

1. L'Amministratore Unico, è investito dei soli poteri per la gestione ordinaria nei limiti previsti dagli articoli 10 e 13 e nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite dall'Ufficio Controllo analogo o direttamente dal Socio e trasfuse in appositi atti o direttive formali e vincolanti.

2. Inoltre, l'Amministratore Unico deve predisporre specifici programmi di valutazione del rischio aziendale (Risk management) in particolare:

a) predisposizione di regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività alle norme di tutela della concorrenza, predisporre protocolli di legalità e codice etico di condotta e programmi di responsabilità sociale d'impresa

che devono essere approvati e aggiornati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci e riportati nella relazione sul governo societario.

b) predisposizione e adozione del Piano triennale anticorruzione e trasparenza previsto dalla Legge n. 190/2012 e successive modifiche e integrazioni e dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni e adozione del Modello 231/2001.

Art. 16 (Compensi dell'organo amministrativo)


1. All'Amministratore Unico, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico spetta, laddove deliberato dall'assemblea ordinaria e se previsto dalla vigente normativa per le società a controllo pubblico e nei limiti dalla stessa stabiliti, un compenso per l'attività svolta.

2. E' fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, gettoni di presenza o i premi di risultato.

3. Nella determinazione dei compensi si applica quanto disciplinato dall'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo 175/2016 se compatibile con le risorse finanziarie e sempre previa delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 17 (Direttore Generale)

1. Il direttore generale, scelto previo esperimento di procedure selettive ad evidenza pubblica, viene nominato dall'assemblea dei soci, che determina altresì le sue competenze, la



durata dell'incarico, il compenso, le possibili cause di revoca o decadenza e le modalità di sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

2. E' comunque fatto divieto di corrispondere al direttore generale e ai dirigenti trattamenti di fine mandato diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e dai contratti collettivi ovvero di stipulare patti e accordi di non concorrenza.

Art. 18 (Rappresentanza della società)

1. L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della società, sia attiva che passiva, di fronte a terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico nei limiti previsti dal presente statuto.

2. Nel caso in cui l'Amministratore Unico abbia necessità di nominare procuratori speciali, direttori o mandatari, per determinati atti, prevedendone i relativi poteri ed eventuali emolumenti, ad essi può essere riconosciuto il potere di firma, che deve essere preventivamente autorizzato e deliberato dall'assemblea dei soci.

Art. 19 (Organo di Controllo)

1. Ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, secondo periodo cod. civ. l'organo di controllo è esercitato da un solo membro effettivo, sindaco unico, dura in per un periodo di tre esercizi, salvo revoca e può essere rieleggibile per una sola volta e individuato nel rispetto delle norme vigenti in

re- materia per le società a controllo pubblico.

as- 2. I componenti dell'organo di controllo devono possedere i

tore requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabi-

si e liti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

con- su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

non 3. Ad essi si applicano le disposizioni previste dal decreto

dalla legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni,

4. La scelta dell'organo di controllo deve essere fatta nel

ella rispetto della legge 12 luglio 2011 n. 120 e successive modi-

giu- fiche e integrazioni, in materia di equilibrio di genere.

dal 5. E' fatto divieto di corrispondere al sindaco unico tratta-

menti di fine mandato.

à di 6. L'Organo di controllo assolve alle funzioni di vigilanza

de- sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei

uali principi di corretta amministrazione ed in particolare

fir- sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adot-

pera- tato dalla società e sul suo concreto funzionamento, come

previsto dalle disposizioni vigenti.

7. La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di

riodo controllo, salvo che per delibera dell'assemblea o per dispo-

mem- sto di legge essa sia affidata ad un revisore legale dei con-

tre ti o ad una società di revisione legale.

u so- 8. Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori

i in dei casi di obbligatorietà dello stesso, l'assemblea può no-

minare, sentito l'organo di controllo, un revisione legale dei conti o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro; ove nominati, si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

9. E' obbligo dell'Organo di Controllo attenersi alle disposizioni del "Regolamento sulle modalità dell'esercizio del controllo analogo sulle società partecipate del comune di Montalto di Castro" approvato con atto del Consiglio Comunale e altre successive deliberazioni in materia di controllo sulle società partecipate.

10. All'Organo di Controllo delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 175/2016 in materia di responsabilità civile e contabile.

Art. 20 (Libri sociali obbligatori)

1. I libri sociali obbligatori sono quelli previsti dal codice civile e dalle disposizioni vigenti.

TITOLO IV

Bilancio, utili e contratti

Art. 21 (Esercizi sociali)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, a norma di legge.

2. Il bilancio dovrà essere depositato nella sede sociale, unitamente alla relazione sulla gestione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea, corredato della relazione del Sindaco unico.

3. Nel rispetto della disciplina in materia di società a controllo pubblico, contestualmente alla relazione del bilancio d'esercizio, l'Amministratore Unico predispone annualmente la relazione sul governo societario, con l'indicazione dei relativi strumenti adottati dalla Società ed, in particolare, dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, da sottoporre all'assemblea dei soci come previsto dall'articolo 10 lettera e) del presente statuto.

Art. 22 (Utili)

1. Dagli utili netti annuali deve essere dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

2. La restante parte degli utili andrà reimpiegata in opere di miglioramento degli impianti e attrezzature salvo contraria disposizione normativa.

3. E' facoltà dell'assemblea dei soci deliberare in relazione ad un accantonamento obbligatorio di una quota degli utili realizzati, così come derivanti dal bilancio di esercizio, per le finalità o la mission dell'Ente proprietario, così come individuate dall'art. 2, n. 2, lett. f), g) e h).

Art. 23 (Contratti)

1. I contratti tra il socio e la società, nonché le operazioni a favore del socio devono essere trascritti nel libro delle deliberazioni dell'Amministratore Unico e risultare da atto scritto.

TITOLO V

Rapporti con il socio - Indirizzo e controllo

Art. 24 (Indirizzo)

1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi, la programmazione ed i controlli cui la Società deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti ed emana le direttive generali necessarie al raggiungimento di obiettivi e standard di interesse collettivo attraverso la predisposizione dei necessari atti programmatici e gestionali.

Art. 25 (Controllo analogo)

1. La Società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti "in house".

2. Il socio pubblico esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi: in ragione di ciò, l'attività di vigilanza e controllo sulla Società è esercitata da un'apposita struttura interna dell'Ente locale "Ufficio di Controllo" previsto dal "Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulle società partecipate del Comune di Montalto di Castro".

3. Il Consiglio Comunale definisce preventivamente, gli obiettivi gestionali a cui devono tendere la società parteci-

zio- pata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e orga-
del- nizza, per il tramite dell'ufficio controllo analogo a ciò
at- preposto, un idoneo sistema informativo finalizzato a rileva-
re i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la so-
cietà, la situazione contabile, gestionale e organizzativa
della società, i contratti di servizio, la qualità, il ri-
spetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

pro- 4. Il controllo analogo si articola su due tipologie:

nel- a. Controllo societario. Il controllo societario è attuato
rali nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiorna-
nte- menti, nella definizione del sistema di governance nell'ambi-
sari to delle alternative consentite dal diritto societario, nella
scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato,
nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e
ida- nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe;

b. Controllo economico-finanziario. Il controllo economi-
co-finanziario tende a indirizzare l'attività delle Società
verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una
gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti
per l'Ente la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella
rinvenibile dal libero mercato. Il controllo economi-
co-finanziario viene attuato attraverso il monitoraggio:

- preventivo nella fase di programmazione annuale e plurien-
nale del "budget";

- concomitante con l'analisi di report periodici sullo stato

di utilizzazione del budget;

- a consuntivo attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio.

5. Vengono individuati tre diversi momenti di controllo:

A) Controllo preventivo

1. Nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale, l'Ufficio di controllo esercita attività di controllo preventivo sui documenti programmatici della Società. A tal proposito la società, entro il mese di ottobre di ogni anno, presenta il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, il piano pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni.

2. I documenti sopra elencati devono essere predisposti secondo gli indirizzi vincolanti forniti dall'Ente; in caso di richiesta di modifica di uno o più degli stessi, la società sarà chiamata ad adeguarsi entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione. Il mancato rispetto degli indirizzi equivale a inadempimento.

3. Il programma economico e finanziario annuale deve contenere le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

a. le linee di sviluppo delle diverse attività;

b. il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa previ-

sta nell'anno.

4. Il programma pluriennale, di durata triennale, deve essere articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza:

a. gli investimenti previsti

b. le previsioni dei costi.

5. Al piano delle assunzioni deve essere allegata la pianta organica, la quantificazione dei costi del personale e le politiche di sviluppo e di incentivazione dello stesso.

B) Controllo concomitante

1. Il controllo concomitante è di competenza dell'Ufficio di Controllo ed è attuato attraverso il monitoraggio:

a. delle relazioni trimestrali, trasmesse dalla Società, nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e sono rilevate e analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare;

b. delle relazioni trimestrali, trasmesse dalla Società, sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale riferita al semestre antecedente. Tale relazione deve contenere:

- Report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività) trimestrale;

- Report sui flussi di liquidità - trimestrale;

- Report sullo stato di attuazione degli obiettivi programma-

ti, contenente anche la batteria di indicatori - trimestrale;

- Elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori.

2. I soggetti tenuti ad effettuare il controllo analogo, qualora ritengano le relazioni di cui sopra non esaustive, possono chiedere alle Società documentazioni integrative tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi.

3. L'Ufficio di Controllo può fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria delle Società.

4. La reportistica di cui sopra sarà oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio di Controllo per essere poi trasmessa al Sindaco del comune di Montalto di Castro.

C) Controllo a consuntivo

1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo consuntivo e di acquisire il parere dell'Ufficio di Controllo, la società deve trasmettere al Socio la proposta di bilancio di esercizio, almeno venti giorni prima la data prevista per l'approvazione della stessa.

Inoltre la società dovrà garantire:

a. lo svolgimento dell'attività nel rispetto dei principi e/o delle norme di trasparenza, efficienza ed economicità previste per gli enti locali;

b. l'accesso ai documenti, seppur nel rispetto del Decreto

Legislativo n. 196/2003;

c. la fornitura di notizie e informazioni relative alle attività delle Società e di tutta la documentazione richiesta e utile all'espletamento delle funzioni proprie dell'Ufficio di Controllo;

d. se richiesto, la partecipazione alle riunioni dell'Ufficio di controllo al fine di assicurare la completa informazione;

e. la fornitura dell'elenco trimestrale degli affidamenti di servizi, forniture e lavori di importo inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

6. La società è tenuta a trasmettere almeno 20 (venti) giorni prima della data prevista per l'approvazione degli atti la proposta di deliberazione, con adeguata motivazione, per l'espressione della preventiva autorizzazione di deliberazione, con adeguata motivazione, per l'espressione della preventiva autorizzazione di cui al medesimo articolo. L'Ente è tenuto a esprimersi entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento.

7. Qualora per la propria attività l'Ufficio di controllo richieda documenti o specifiche integrative rispetto a quanto disponibile, le Società devono darne riscontro entro la seguente tempistica:

a. entro 5 (cinque) giorni lavorativi per le richieste semplici;

b. entro 15 (quindici) giorni lavorativi per la presentazione di atti che richiedono elaborazioni complesse.

8. A fronte di specifiche esigenze, resta ferma la facoltà del socio comune di Montalto di Castro di richiedere la documentazione di cui ai precedenti punti con tempistiche abbreviate.

9. In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte delle Società degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti dal socio, anche a mezzo dell'Ufficio di Controllo, o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente regolamento, l'Amministratore Unico può essere, rimosso dall'incarico con provvedimento motivato da parte dell'Organo competente alla designazione o alla nomina.

TITOLO VI

Rapporti con la cittadinanza

Art. 26 (Partecipazione)

1. La Società è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva della collettività in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi pubblici locali gestiti.

Per i fini di cui al precedente comma, la società:

a) deve assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta ai sensi di legge;

b) prende in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti;

c) partecipa, se richiesto, alle conferenze od incontri indetti socio per discutere i problemi dei servizi pubblici da

essa gestiti o comunque interagenti con essi;

d) instaura rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione;

e) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate e predisposizione di materiale didattico, inerente la gestione dei propri servizi;

f) predispone pubblicazioni divulgative da distribuire gratuitamente alla cittadinanza in ordine alla gestione dei propri servizi.

Art. 27 (Carta dei servizi)


1. La Società, nell'ambito delle indicazioni di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2004, adotterà una "carta dei servizi" in cui saranno indicate le modalità e i tempi standard di erogazione delle attività svolte e dal decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni (Codice del consumo) articolo 101.

TITOLO VII

Altre disposizioni

Art. 28 (Scioglimento e liquidazione)

1. Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, previa delibera del Consiglio Comunale.



2. Nel caso di cui al precedente comma nonché qualora si verifici una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

3. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

4. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione ai sensi dell'articolo 2487-ter del codice civile.

5. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

6. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al Capo VIII del Titolo V del Libro V del codice civile.

Art. 29 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le pertinenti norme del codice civile e delle altre leggi vigen-

ti in materia.

Firmato: Alessandro Falaschi

Alessandro Fiordomi

Patrizia Brugnoli.

Copia conforme all'originale.

Si rilascia per uso consentito.

Roma, 14 FEBBRAIO 2018

Alessandro Fiordomi

